

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo
delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche
private

Firenze, 15 aprile 2020

Spett.le
Comune di Ventimiglia
Via Piazza della Libertà 3
18039 - Ventimiglia

per pec: comune.ventimiglia@legalmail.it

OGGETTO: diffida requisito discriminatorio Avviso Pubblico per l'erogazione di aiuto economico, attraverso buoni spesa, alle famiglie e lavoratori residenti in Ventimiglia – Emergenza Covid-19 - Prot. 12980/2020 - (OPC n.658 del 29/03/2020)

Con la presente la dott.ssa Sofia Ciuffoletti in qualità di legale rappresentante di L'Altro Diritto ONLUS, associazione iscritta dal 20.01.2015 al n. 365 del "Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui all'art. 6 del D.lgs. 251/2003 gestito dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), contesta la legittimità dell'avviso pubblico in oggetto.

Tale avviso prevede che possano accedere alla misura di sostegno economico "*i cittadini residenti e iscritti nelle liste elettorali del Comune*" di Ventimiglia.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza della protezione civile le disposizioni adottate per l'emergenza sanitaria sono qualificate come "***misure urgenti di solidarietà alimentare***", dunque devono essere garantite a tutte quelle persone che si trovino in uno stato di bisogno, indipendentemente dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione alle liste elettorali.

Tale misura si pone evidentemente come **prestazione essenziale**, finalizzata a garantire la sussistenza a chi non ha mezzi sufficienti per provvedervi. Come tale, rappresenta un **diritto costituzionale** che limita il potere regolamentare dei Comuni che non possono subordinarlo al requisito dell'iscrizione anagrafica, né tantomeno a quello dell'iscrizione nelle liste elettorali.

A tal proposito si ricorda che, con la sentenza n. 187/2010, la Corte Costituzionale, ha ribadito il limite, anche per il legislatore, di intervenire restrittivamente sulle prestazioni essenziali, specificando che ai fini della verifica della "*essenzialità agli effetti della tutela dei valori coinvolti*" dei diversi istituti "*occorre (...) accertare se, alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale che è chiamato a svolgere nel sistema, lo specifico "assegno" che viene qui in discorso integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei "bisogni primari" inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto*".



Del resto anche l'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 6 aprile scorso indirizzata al Presidente di Anci, Antonio Decaro, ha ribadito l'auspicio per cui *“nel dare attuazione alla citata ordinanza della Protezione civile mediante misure urgenti di solidarietà alimentare, esse siano dedicate soprattutto alla platea dei potenziali beneficiari più a rischio e in particolar modo ai soggetti senza fissa dimora, alle comunità rom, sinte e caminanti e a tutti coloro che, pur vivendo in situazioni di estremo disagio economico e abitativo, non siano in possesso di residenza anagrafica o di cittadinanza italiana.”*

Pare dunque evidente che in alcun modo possa ritenersi ragionevole e legittima la richiesta di **iscrizione anagrafica e di iscrizione nelle liste elettorali** previste entrambe dal vostro Comune come requisiti di accesso

Tali previsioni costituiscono un'**ipotesi di discriminazione diretta e indiretta per nazionalità e condizione sociale**, in quanto tale vietata sia dal diritto interno che sovranazionale, oltre che in contrasto con la *ratio* della misura governativa avente carattere emergenziale.

I requisiti previsti infatti escludono in via generale e diretta tutti i cittadini (italiani e/o di paesi terzi) solo domiciliati presso il comune o temporaneamente presenti a causa delle misure di contrasto della pandemia da Covid-19, poiché privi del requisito dell'iscrizione anagrafica e in particolare, indirettamente, i cittadini stranieri, poiché privi comunque del requisito dell'iscrizione alle liste elettorali.

Particolarmente evidente è la ricaduta del requisito della residenza, in luogo di quello del domicilio, per i cittadini senza fissa dimora che ovviamente si trovano in una situazione di bisogno economico certamente aggravata dall'emergenza sanitaria, seppur non iscritti come residenti. Allo stesso modo si escludono tutti coloro ai quali è stato impedito il rientro nei propri comuni di residenza – proprio a causa dell'emergenza sanitaria – e i quali si trovano nei fatti impossibilitati ad accedere a tali misure di sostegno alimentare a causa della restrizione posta in essere. Lo stesso può dirsi dei cittadini di Paesi Terzi richiedenti asilo che, a seguito dell'adozione delle nuove norme in materia di immigrazione, non si trovino iscritti come residenti presso i registri anagrafici di moltissimi comuni. Questa prassi illegittima, unita alla previsione del requisito della residenza per la fruizione di servizi essenziali sul territorio, impedisce loro di accedere a prestazioni cui avrebbero certamente diritto a condizioni di parità (ex art. 5 d. Lgs. 142/2015 come modificato dal d.l. 113/2018).

Parimenti evidente la **discriminazione indiretta per motivi di nazionalità** determinata dal requisito dell'iscrizione alle liste elettorali, da cui deriva l'illegittima esclusione della maggior parte dei cittadini di Paesi Terzi e dei cittadini europei. Su tale previsione opera un **divieto di discriminazione** sancito sia da fonti nazionali che da fronti sovranazionali. In particolare, si ricorda che l'art. 41 del D. lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione) sancisce un divieto di discriminazione nell'ambito *“delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di*

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo
delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche
private

assistenza sociale”, condizionandola unicamente alla titolarità di un “*permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno*”. Un **generale divieto di discriminazione** è riconosciuto anche dal diritto dell’Unione Europea, sia primario che derivato, che con riguardo all’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale (come può qualificarsi quella in oggetto all’avviso contestato) garantisce una parità di trattamento per i cittadini europei e di Paesi terzi rispetto ai cittadini dello Stato membro, nel nostro caso rispetto ai cittadini italiani. Tale principio è **vincolante** per tutti gli Stati membri e di **immediata applicabilità**, anche con riguardo ai titolari di protezione internazionale.

Dato il carattere emergenziale di tali misure riteniamo, oltretutto, che queste dovrebbero essere garantite anche agli stranieri irregolari in quanto “*allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana*” (art. 2, TU Immigrazione), tra cui sicuramente rientra il diritto alla sicurezza alimentare in una situazione di emergenza sanitaria, senza cui tutti gli altri diritti sono meramente astratti.

Per i motivi sin qui esposti, si invita l'amministrazione in indirizzo a procedere alla immediata rettifica dell’avviso eliminando le previsioni discriminatorie secondo le indicazioni di cui sopra, **provvedendo alla ripubblicazione dell’avviso al fine di consentire la presentazione delle domande anche a tutti i soggetti illegittimamente esclusi**, avvertendo sin da ora che in caso di mancata ottemperanza sarà assunta ogni ulteriore e opportuna iniziativa volta ad affermare il principio di non discriminazione e alla tutela effettiva dei diritti di coloro che dovessero subirne pregiudizio.

La Direttrice de L’Altro diritto ONLUS
Sofia Ciuffoletti

L'ALTRO DIRITTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU
CARCERE DEVIANZA E MARGINALITÀ
Via delle Pandette, 35 - 50127 FIRENZE
Fax: 055 - 2759925
Codice Fiscale: 94093950486